

Diritto al risarcimento del danno da lesione di diritti inviolabili

Fatto generatore verificatosi all'estero - Azionabilità del diritto in Italia - Applicabilità della legge nazionale italiana - Invocabilità, da parte del debitore, della condizione di reciprocità - Invocabilità, da parte del debitore, della condizione di reciprocità - Esclusione - Ragioni - Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 delle preleggi. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8212 del 04/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8212 del 04/04/2013

L'art. 16 disp. prel. cod. civ., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili della persona. Ne consegue che allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), ogniqualvolta il risarcimento dei danni - a prescindere dalla verificazione in Italia del loro fatto generatore - sia destinato ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana, in ragione dell'operatività dei criteri di collegamento che la rendono applicabile.